DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2000

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 416]

(2000/190/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14,

vista la domanda presentata dalla Francia,

considerando quanto segue:

(1) Nella Comunità, in particolare in Francia, la produzione di taluni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite conformi ai requisiti della direttiva 68/193/CEE è stata deficitaria nel 1998 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento del paese.

(2) È impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con materiali che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva.

(3) Occorre quindi autorizzare la Francia ad ammettere, per un periodo che scade il 15 marzo 2000, la commercializzazione di materiali di una categoria soggetta a requisiti meno rigorosi.

(4) Inoltre, è opportuno autorizzare altri Stati membri che potrebbero fornire alla Francia questi materiali ad ammetterne la commercializzazione a tal fine.

(5) Nel caso della Francia, il materiale di moltiplicazione vegetativa verrà importato sotto forma di gemme dormienti da utilizzare per l'innesto. Secondo la richiesta, le barbatelle ottenute nella Comunità da tale materiale di moltiplicazione sono destinate ad essere successivamente esportate verso la Svizzera.

(6) L'autorizzazione può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni e dei requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio [2], modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione [3], e delle relative eventuali misure di attuazione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 15 marzo 2000, la commercializzazione nel suo territorio di un quantitativo massimo di 195 000 gemme dormienti per l'innesto coltivate in Svizzera che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE per quanto riguarda la certificazione o il controllo dei materiali di moltiplicazione standard, purché l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste dall'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio dei materiali autorizzati ad essere commercializzati a norma della presente decisione.

Articolo 3

Le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni della direttiva 77/93/CE del Consiglio e le relative misure di attuazione.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di materiali di moltiplicazione di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

---

[1] GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.
[2] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.
[3] GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.